

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3678 del 03/07/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SORAGNA (PR) LOC DIOLO - ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 08/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3840 del 03/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre LUGLIO 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)”;

- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;
- il Regolamento regionale 2/2024 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24.

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Soragna con prot. n. 3887 del 08/05/2024 (prot. Arpae PG/2024/85013 del 09/05/2024) presentata dalla BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI SRL nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in Comune di Pordenone (PN) via Tribuzio Donadon, 4 e stabilimento siti in comune di Soragna, Loc. Diolo, in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Ditta ha fornito "Relazione previsionale acustica" firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Produzione di energia elettrica da biomassa";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con note prot. n. PG/2024/94057 del 22/05/2024 e prot. n. PG/2024/115008 del 21/06/2024 alla quale la Ditta ha risposto con note trasmessa dal SUAP in data 12/06/2024 prot. n. 5109 (Prot. Arpae PG/2024/108423 del 12/06/2024) e in data 26/06/2024 prot. n. 5562 (prot. Arpae PG/2024/117315 del 26/06/2024);
- che l'istanza alla data del 26/06/2024 risulta correttamente presentata.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

l'istanza di AUA di cui all'oggetto è ricompresa nel Provvedimento Unico come da comunicazione del Comune di Soragna che asserisce che "*D.Lgs N. 28/2011 e s.m.i. (art. 8bis) – PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO PER 500 Smc/h IN RICONVERSIONE DI IMPIANTO ESISTENTE*" ;

EVIDENZIATO CHE:

a seguito dell'istruttoria condotta si rileva che in merito alla matrice scarichi idrici la Ditta dichiara che "*non sono previsti scarichi di acque reflue domestiche e scarichi di acque reflue industriali. (...) sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto, le acque reflue domestiche sono raccolte in un serbatoio interrato, periodicamente svuotato, il cui refluo è inviato a smaltimento presso idoneo impianto di trattamento.(...) , per scarico delle acque di seconda pioggia, non è necessaria, in accordo alla normativa regionale vigente, l'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs 152/06.*"

VISTI:

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 45406 del 26/06/2024, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2024/117857 del 26/06/2024, allegato alla presente quale parte integrante (allegato 1);
- la richiesta di parere di Arpae SAC prot. n. PG/2024/120855 del 01/07/2024;
- il parere favorevole del Comune di Soragna espresso in data 02/07/2024 prot. n. 5789 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2024/121576 del 02/07/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2024/121886 del 02/07/2024 e smi, depositata agli atti;

CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:

1. l'impianto sarà alimentato da biomasse agricole (insilato di mais, insilato di triticale, letame bovino, liquame bovino, lettiera di broiler, polpe di barbabietola, insilato di sorgo, farinaccio e acqua);
2. il progetto di riconversione prevede l'installazione di nuove componenti impiantistiche ed annessi tecnologici;
3. le biomasse, a seconda della tipologia, saranno gestite alla ricezione nel seguente modo:
 - insilati stoccati nelle 4 trincee coperte esistenti;
 - liquame bovino con caricamento diretto dalla prevasca di miscelazione esistente e dotata di copertura;

- lettiera di broiler con caricamento diretto in prevasca di miscelazione di nuova realizzazione e coperta;
 - letame bovino stoccato in due trincee coperte di nuova realizzazione;
4. l' alimentazione del digestore, espressa in t/anno sarà costituita circa da:

Liquame	10.000
Letame	10.000
Insilato di Mais	12.000
Insilato di Triticale	3.000
Lettiera di Broiler	4.900
Farinaccio	500
Insilato di sorgo	11.900
Polpe di Barbabietola	1.000

5. la quantità di digestato solido prodotta annualmente sarà pari a 16.586 tonnellate, mentre la quantità di digestato liquido prodotta sarà pari a 34.660 tonnellate;
6. il progetto di conversione prevede il mantenimento dei 2 fermentatori esistenti e la modifica delle vasche esistenti di stoccaggio del digestato liquido tramite la realizzazione di copertura con cupola gasometrica e recupero del gas;
7. saranno realizzate n.2 nuove trincee coperte per lo stoccaggio delle biomasse solide in aggiunta alle n.3 già esistenti;
8. la nuova pre-vasca di carico sarà dotata di copertura, il caricamento della biomassa verrà effettuato attraverso apposita apertura, che resterà aperta solo per il tempo necessario per effettuare tale operazione; complessivamente saranno presenti due pre vasche di carico;
9. saranno realizzate n 2 trincee coperte per lo stoccaggio del digestato solido, n.2 vasche di stoccaggio di digestato liquido e n. 1 nuova tramoggia di carico con adeguamento del sistema di caricamento esistente;
10. sarà previsto un sistema di separazione solido/liquido del digestato costituito da due separatori a coclea a doppio stadio e posizionato al di sotto della copertura della trincea del separato solido;
11. il digestato prodotto dal processo di fermentazione anaerobica, sarà utilizzato quale ammendante agricolo sui terreni nella disponibilità della società proponente;
12. il biogas prodotto dalla fermentazione viene stoccato nel gasometro per poi essere inviato, tramite valvola dotata di flussimetro, in parte alla cogenerazione (autoconsumo) e in parte all'upgrading;
13. il biogas prima di entrare nell'unità di upgrading è assoggettato a pre-trattamenti per l'eliminazione di Idrogeno Solforato, Acqua e Composti Organici Volatili;
14. il biometano ottenuto verrà inviato alle reti di trasporto del gas naturale;
15. saranno presenti delle emissioni di emergenza derivanti dalle valvole di sovrappressione digestore (E4-E5) e dalle valvole di sovrappressione degli stoccaggi. riscaldati (E6-E7);
16. l'impianto sarà dotato di una torcia di combustione di emergenza (E3);
17. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 - CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030);
18. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
19. All'interno dell'impianto sarà installata una caldaia, anch'essa con doppia rampa di alimentazione

(biogas/metano), per poter generare energia termica da utilizzare per riscaldare i digestori; la caldaia potrà funzionare sia in back up al cogeneratore, nel caso di manutenzioni di quest'ultimo, sia in ausilio al cogeneratore per garantire il corretto apporto termico al processo di digestione anaerobica, in particolare nei mesi invernali.

Tale impianto, **Emissione E8**, definito scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, è soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI SRL** nella persona del gestore e legale rappresentante pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in Comune di Pordenone (PN) via Tribuzio Donadon, 4 e stabilimento siti in comune di Soragna, Loc. Diolo, relativamente all'esercizio dell'attività di "Produzione di energia elettrica da biomassa" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E8: - "Caldaia della potenzialità di 840 kW"

Funzionalità a metano:

Durata	960	h/anno
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Funzionalità a biogas:

Durata	960	h/anno
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
COV (espressi come C-organico totale)*	20	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

Impianto a biogas

EMISSIONE E1:- "Motore di cogenerazione della potenzialità di 548 kWe pari a 1.308 kWt"

Trattasi di cogeneratore proposto di nuova installazione sarà "a doppia rampa", ovvero con la possibilità di essere alimentato sia a biogas che a metano da rete. Nelle normali condizioni di esercizio, il cogeneratore sarà alimentato a biogas. L'alimentazione del cogeneratore a metano di rete è prevista solo in casi di indisponibilità del biogas, delle fasi di avvio dell'impianto e comunque per un periodo limitato di esercizio.

Tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione pertanto per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

Tale impianto è soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni di esercizio previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., dalla DGR 1496/2011 e dalla DGR 1495/2011.

Gli effluenti gassosi che si generano devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera e il cogeneratore sarà dotato di opportuni sistemi di abbattimento degli NO_x e della CO.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Funzionamento a BIOGAS:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza	10	m
Materiale Particellare	4	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org. tot.)*	40	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60	mg/Nm ³

Ossido di carbonio	190	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
*escluso il metano		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.		

Funzionamento a METANO:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza	10	m
Materiale Particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	240	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 15% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa, in condizioni operative di motore accelerato a 1500 giri/minuto in condizioni termiche ed a generatore disinserito od a una tensione di 380 V e zero Ampere erogati a regime.		

Emissione E2: - “Torcia di emergenza”

L'eccesso di biogas o quello emesso in caso di emergenza e di avvio dell'impianto o nei periodo di fermata del motore dovrà essere utilizzata una torcia, con pilota, in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO₂/(CO₂+CO).

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati direttamente in atmosfera. Le caratteristiche della torcia dovranno essere tali da garantire:

Temperatura minima di combustione:	600	°C
Ossigeno:	3	%
Tempo di contatto:	≥ 0,2	secondi (a 800°C)

EMISSIONE E3:- “Impianto Upgrading (depurazione biogas)”

Gli effluenti gassosi che si generano devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile prima dello scarico in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	24	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza	6,5	m
Composizione %		

Periodicità controllo	*
*La norma vigente non prevede limiti di emissione per l'upgrading. Il Gestore procederà con analisi di controllo e i risultati saranno mantenuti in impianto a disposizione degli Organi di controllo.	

Vista la tecnologia dell'impianto, per l' emissione E1 (cogeneratore in assetto BIOGAS) si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto, da comunicarsi con almeno 15 giorni di anticipo ad Arpae, dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione al Comune di Soragna della data di fine lavori;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 60 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato in un tempo non superiore a 60 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto ;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti l'emissione del cogeneratore dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- **E' facoltà della ditta richiedere una proroga.**
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- **Per l'emissione E8**, derivante dalla caldaia di back up, il Gestore dovrà verificare il rispetto dei limiti imposti (assetto a metano) **entro un anno dal rilascio del provvedimento finale del SUAP** e mantenere la documentazione a disposizione degli organi di controllo. Dovranno essere annotate sul registro degli adempimenti, le ore di funzionamento nelle due configurazioni.
- La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo. Le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi al controllo effettuato.

- Devono essere registrati, quale parte del piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;

Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione e trasmesse all'Autorità competente in caso di richiesta espressa.
- Dovranno essere annotati, con frequenza annuale, i quantitativi di biomassa alimentati al digestore, il quantitativo di digestato prodotto, nonché il biogas prodotto, la quantità di energia elettrica e termica prodotta, e gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza.
- Il biogas dovrà essere conforme a quanto disposto dall'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed esente da condensa e residui solidi.
- In base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, si potranno prevedere un eventuale approfondimento modellistico o la eventuale realizzazione dei piani di adeguamento strutturale allo scopo di contenere i livelli di concentrazione delle unità odorigene.
- La riduzione e il contenimento delle emissioni in atmosfera, con specifico riguardo alla formazione ed alla diffusione degli odori, dovrà essere garantito dal Gestore mettendo in atto e rispettando le buone pratiche gestionali delle tecniche utilizzate nell'impianto autorizzato e provvedendo ai conseguenti rilevamenti e registrazioni nel piano di monitoraggio e controllo;
- Per l'intero impianto dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le procedure operative, di formazione del personale e di conduzione dell'impianto, al fine di prevenire e/o evitare emissioni dall'insediamento di polveri, gas, vapori o fumi che possano creare una modificazione dell'atmosfera e dell'ambiente e quindi compromettere il legittimo uso e/o provocare situazioni di incompatibilità igienico-sanitaria ed ambientale con gli usi abitativi, artigianali o industriali esistenti.
- Ogni variazione nella tipologia di dieta del digestore andrà preventivamente comunicata ad Arpae, per gli aspetti di competenza.
- Per quanto non espressamente riportato nella presente relazione tecnica si rimanda a quanto previsto dalla DGR 1496/2011 e dalla DGR 1495/2011.
- per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5. comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in merito alle emissioni in atmosfera si fa presente alla Ditta che, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs.183/2017, la Ditta dovrà fornire, **entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento finale del Suap**, la documentazione prevista dall'allegato 1, parte IV-bis, alla parte Quinta del D. Lgs n. 152/06 e smi.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Acido Cloridrico (HCl), Cloro e suoi composti inorganici, espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei

controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Per la matrice Autorizzazione Agronomica

Dovranno essere applicate buone pratiche nell'uso agronomico del digestato quali:

- riduzione al minimo degli effluenti attraverso il bilancio dei nutrienti;
- divieto di spandimento sui terreni saturi d'acqua, inondata, gelati o ricoperti di neve;
- evitare lo spandimento in condizioni di vento forte in particolar modo quando spira in direzione delle zone residenziali che potrebbero essere interessate dal fenomeno;
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni come previsto dal piano di utilizzazione agronomica;
- distribuzione dei liquami con erogatori a pressione di esercizio corrispondente alla % di pendenza

dei terreni utilizzati ed incorporazione al terreno entro le 24 ore dalla distribuzione;

- i letami ed i materiali assimilati e gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro le 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento, foraggiere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli, frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.

L'utilizzazione agronomica del digestato deve essere effettuata garantendo il rispetto di una distanza:

- 1.a non inferiore a 100 m dalla delimitazione dell'ambito urbano consolidato, come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
- 1.b di almeno 50 m dagli edifici ad uso abitativo e/o produttivi di terzi, se utilizzati, in zona agricola.

La gestione del digestato dovrà essere effettuata rispettando le indicazioni stabilite dall'Autorità Competente e della normativa di settore vigente.

Dovranno essere aggiornati, se necessario, la Comunicazione ex L.R. 4/07 ed il PUA in merito alle variazioni intervenute nella gestione dell'insediamento zootecnico.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Soragna espresso in data 02/07/2024 prot. n. 5789 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 45406 del 26/06/2024 che conferma i pareri precedentemente espressi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Soragna si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, utilizzazione agronomica e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Soragna. **Si chiarisce e si specifica che l'AUA (visto anche i pareri di competenza pervenuti) esplica i suoi effetti per le matrici ambientali in essa ricomprese, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni.** L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Soragna, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Soragna e AUSL Dipartimento di Sanità pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al Comune di Fidenza all'interno del procedimento "D.Lgs N. 28/2011 e s.m.i. (art. 8bis) – PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO PER 500 Smc/h IN RICONVERSIONE DI IMPIANTO ESISTENTE" e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 a partire dal 01/06/2024 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rif. Sinadoc: 2024-18709

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0045406

DATA: 26/06/2024

OGGETTO: Risposta a: D.LGS N. 28/2011 E S.M.I. (ART. 8BIS) – PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO PER 500 SMC/H IN RICONVERSIONE DI IMPIANTO ESISTENTE. UBICAZIONE ATTIVITA': FRAZIONE DIOLO, LOC. ARDENGA – 43019 SORAGNA (PR). IMPRESA TITOLARE: BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L. INOLTRO DOCUMENTAZIONE PER PERFEZIONAMENTO INTEGRAZIONI

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0045406_2024_Lettera_firmata.pdf	Saccani Paolo; Vignali Milena	24C583CA8DEDB36EE0653F4A518C397D 63F0758600C2770A6479430DD035FF1E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Comune Di Soragna
protocollo@postacert.comune.soragna.
pr.it

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: D.LGS N. 28/2011 E S.M.I. (ART. 8BIS) – PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE BIOMETANO PER 500 SMC/H IN RICONVERSIONE DI IMPIANTO ESISTENTE. UBICAZIONE ATTIVITA': FRAZIONE DIOLO, LOC. ARDENGA – 43019 SORAGNA (PR). IMPRESA TITOLARE: BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L. INOLTRO DOCUMENTAZIONE PER PERFEZIONAMENTO INTEGRAZIONI

Si comunica in riferimento alla nota del Comune di Soragna, Settore Assetto e Sviluppo del Territorio prot 5562 del 26.06.2024 avente per oggetto: D.Lgs N. 28/2011 e s.m.i. (art. 8bis) – procedura abilitativa semplificata per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione biometano per 500 smc/h in riconversione di impianto esistente.

Ubicazione attività: Frazione Diolo, Loc. Ardenga – 43019 Soragna (PR).


Impresa titolare: BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L.

Istanza: Presentata a mezzo PEC da BYS SOCIETA' AGRICOLA IMPIANTI S.R.L., in data 07/05/2024, Prot.li n.ri 3818 – 3819 – 3820 – 3821 - 3865, SUAP N. 08/2024.

Indizione della Conferenza dei servizi DECISORIA per esame della Comunicazione – art. 8bis del D.Lgs 28/2011 e s.m.i.

La documentazione trasmessa risulta relativa alla riconversione dell'impianto esistente, le modifiche che si intendono apportare riguardano:

- l'ampliamento dell'area d'impianto su nuovo lotto di proprietà1, Foglio 4 P.IIa 65;
- la costruzione di nuove parti impiantistiche, quali: vasche di fermentazione e stoccaggio del digestato e trincee di stoccaggio biomassa;
- nuovi annessi tecnologici, comprensivi di basamento di alloggiamento in c.a.: upgrading, compressore, cabina REMI, cogeneratore, desolfatore, torcia, nuova tramoggia di carico, gruppo elettrogeno e caldaia di emergenza, gruppo antincendio, area SNAM;
- l'adeguamento del mix di alimentazione.



In particolare il biogas prodotto dal processo di fermentazione della biomassa sarà inviato alla nuova unità di upgrading per la trasformazione in biometano. In base alle diverse modalità operative, il biogas potrà anche essere inviato parzialmente al cogeneratore per la produzione di energia elettrica e termica da destinare all'autoconsumo.

Si ricorda che per quanto riguarda lo stoccaggio di biomasse palabili in arrivo all'impianto destinate ad insilamento, le strutture dovranno essere conformi a quelle normalmente utilizzate per questo tipo di processo; lo stoccaggio delle altre biomasse da destinare all'alimentazione del digestore, dovrà essere effettuato in contenitori coperti per evitare dispersioni sia di COV sia di particolato.

Valutata la documentazione lo scrivente Servizio, per quanto di competenza esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Relativamente allo Spisal si ricorda che:

- sia rispettato quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- la Valutazione dei rischi dovrà contenere l'analisi delle macchine e dei componenti dell'intero impianto: qualora venga verificato il "funzionalmente solidale" fra di essi, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Macchine /CE e D.Lgs. , Titolo III del D.Lgs. e s.m.i., dovrà 2006/42 17/2010 81/08 essere acquisito il certificato di collaudo e di corretta installazione dell'impianto di processo del biogas e la certificazione CE dell'impianto di biogas come "insieme di macchine";
- la Valutazione dei rischi dovrà contenere la descrizione delle soluzioni tecniche individuate per l'esecuzione degli interventi di manutenzione in sicurezza degli impianti.

Lo scrivente Servizio si riserva fin da ora di imporre nuove valutazioni e/o provvedimenti relativamente alle emissioni odorigine, qualora nel corso dell'attività emergano delle problematiche / segnalazioni.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:

Milena Vignali
Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Allegato 2



COMUNE DI SORAGNA

Provincia di Parma

Servizi Tecnici - Settore Assetto e Sviluppo del Territorio

P.le Meli Lupi 1, 43019 SORAGNA (PR)

C.F e P.IVA. 00223170341 – Tel. Centralino: 0524.598911 – Sito: <http://www.comune.soragna.pr.it>

E-mail: info@comune.soragna.pr.it - pec: protocollo@postacert.comune.soragna.pr.it

Soragna, lì 01/07/2024

Spett.

ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Area Ovest

Sede di Parma

aopr@cert.arpa.emr.it

Azienda USL di Parma

Distretto di Fidenza – Servizio Igiene Sanità Pubblica

suapfidenza@pec.ausl.pr.it



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 02/07/2024 13:31:32 PG/2024/0121576

OGGETTO: Rif SUAP 08/2024. - PAS Autorizzativo per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione biometano per 500 smc/h in riconversione di impianto esistente- Ditta Società Bys Società Agricola Impianti S.R.L. in Comune di Soragna, Frazione Diolo, Località Ardenga. PARERE

Richiamata l'Istanza in oggetto relativa alla realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione biometano per 500 smc/h in riconversione di impianto esistente presentata dalla Società Bys Società Agricola Impianti S.R.L., in Comune di Soragna, Frazione Diolo, Località Ardenga.

Vista la nota di ARPAE – Rif. Sinadoc 2024/18709, assunta al protocollo n. 5787 del 02/07/2024, con la quale veniva richiesto il parere di competenza inerente alle seguenti matrici ambientali:

- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Codice dell'ambiente;
- impatto acustico;

Considerato che l'area di interesse risulta classificata nelle tavole di PSC/RUE del vigente strumento urbanistico del Comune di Soragna come:

- ✓ "Aa4.1 – Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, normato dall'art. 16.1 del PSC vigente;

Esaminata la documentazione agli atti, Codesto Ufficio, in merito alle matrici ambientali succitate per l'insediamento sito in Soragna, Frazione Diolo, Località Ardenga, esprime PARERE FAVOREVOLE DI COMPETENZA a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1955, n. 447.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Dott.sa Pisaroni geol. Elisa
(documento firmato digitalmente)

U
COMUNE DI SORAGNA
Comune di Soragna
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0005789/2024 del 02/07/2024
Firmatario: elisa pisaroni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.